

Codice DB1424

D.D. 30 gennaio 2013, n. 214

D.P.G.R. N. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 al Comune di Foglizzo (TO) per la realizzazione di interventi di utilizzazione in terreni di proprietà comunale al foglio 21, particelle 21 e 131, e foglio 17 particelle 447 e 226.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Foglizzo (To) all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto allegato all'istanza numero 13311, prot. n° 1624/DB1424 in data 08/01/2013, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Foglizzo (TO) foglio 21, particelle 21 e 131, località Braglia, e foglio 17 particelle 447 e 226, località Eurich, per una superficie complessiva pari a 5,5295 ha

2) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per la realizzazione degli interventi nelle forme di governo a ceduo e nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, e delle prescrizioni dettate nel verbale di istruttoria di seguito riportate:

- l'intervento di tipo colturale dovrà essere eseguito nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche svolte;

(art. 37 comma 1 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda è consentito il taglio di manutenzione, con il rilascio di almeno il 20 per cento della copertura residua, conservando i soggetti più stabili; è consentito il taglio delle piante inclinate o instabili, che possono cadere in alveo.

(art. 37 comma 2 lettera b) del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011);

- il taglio nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda è sospeso dal 31 marzo al 15 giugno.

(art. 37 comma 5 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- il taglio di utilizzazione nella restante parte di superficie oltre la fascia di 10 metri dalle sponde, dovrà garantire una copertura minima residua di almeno il 10 per cento, e rilasciando le matricine a gruppi distribuiti sulla superficie di intervento, o in difetto per soggetti isolati stabili.

Nel caso di soggetti isolati diversi dalla robinia che non soddisfano i necessari requisiti di stabilità in quanto di diametro ridotto o troppo filati, si dovranno rilasciare alcuni esemplari di robinia per costituire un gruppo con funzione di tutoraggio.

E' fatto obbligo di rilasciare tutte le altre latifoglie, diverse dalla robinia, presenti;

(art. 25 comma 2 e 3 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011)

- la scelta delle matricine o riserve deve essere effettuata secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011;

3) di prescrivere che l'autorizzazione sia subordinata al rispetto delle norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);

- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini